

n. 250/12 RG

N. 58	Sen.
N. 2012	Pop.
N.	F.N.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE I CIVILE

riunita in camera di consiglio in persona di:

dr. Antonino Di Leo Presidente
dr. Cinzia Zoia Consigliere
dr. Cesira D'Anella Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, decisa nella camera di consiglio del 9.5.2012 promossa con ricorso in appello depositato in data 14.10.2011

DA

CSTG Centro Studi di Terapia della Gestald, Sciaky Riccardo, Stanzani Katia, Parmeggiani Michela, tutti elettivamente domiciliati in Milano via Chiossetto 14, presso lo studio del prof. avvocato Vittorio Angiolini e del prof. Avv. Marco Cuniberti, che li rappresentano e difendono come da mandato in calce dell'atto di citazione in appello
appellanti



CONTRO

Ordine degli Psicologi della Lombardia

elettivamente domiciliato in Milano via Guastalla 15, presso lo studio dell'avvocato Remo Danovi, che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso avverso unitamente all'avv. Maura Tina Carta

Appellato

Nonché

Mo.pi. Movimento Psicologi Indipendenti rappresentati e difesi dal prof. Avv.

Vittorio Angiolini e dal prof. Avv. Marco Cuniberti

Interveniente volontario

Nonché

Comitato dei Counselors della Lombardia rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Giuggioli e Mario Bruto Gaggioli Santini del Foro di Perugia, con domicilio eletto presso il primo in Milano via Monte Nero n. 78 in virtù di procura alle liti a margine dell'atto di intervento in primo grado

Interveniente ad adiuvandum

causa avente ad oggetto impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 10289/2011 resa il 26.5.2011 e pubblicata il 2.8.2011.

Svolgimento del processo



Con ricorso depositato in data 23 marzo 2011 il CSTG - Centro Studi di Terapia della Gestalt ed altri impugnavano ai sensi degli artt. 17-19 legge n. 56 del 1989 le deliberazioni assunte dall'Ordine degli Psicologi della Lombardia in data 30.9.2010 e 28.10.2010.

La prima delibera era del seguente tenore: "Il Consiglio dell'Ordine della Lombardia delibera *"di voler ribadire l'applicabilità dell'art. 21 del codice deontologico"*.

Con la seconda il Consiglio deliberava: *"la piena applicabilità in sede disciplinare dell'articolo 21 del codice deontologico, rilevando contestualmente le gravi conseguenze che deriverebbero in via di principio dalla sua mancata applicazione; l'importanza e centralità dell'art. 21, considerata la necessità di sottolineare i pericoli sul piano della salute individuale e collettiva derivanti dalla somministrazione di strumenti e tecniche psicologiche da parte di non psicologi; la necessità di mantenere riservato l'atto di somministrazione di qualunque genere di test e del colloquio psicologico come strumento essenziale alla prassi psicologica; la necessità di definire, in sede nazionale e in subordine regionale, gli atti tipici dello psicologo al fine di dirimere le questioni riguardanti la natura degli strumenti il cui uso deve essere mantenuto riservato"*.

Esponavano i ricorrenti:

che l'art. 21 del codice deontologico, a cui si riferivano le delibere impugnate, vieta a psicologi (e psicoterapeuti) professionalmente abilitati ed iscritti nell'apposito albo, di *"insegnare l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione*



di psicologo, a soggetti estranei alla professione stessa, anche qualora insegni a tali soggetti discipline psicologiche” facendo solo “salvo l’insegnamento agli studenti del corso di laurea in psicologia, ai tirocinanti ed agli specializzandi in materie psicologiche” .;

che la circolare esplicativa dell’ordine nazionale del 16 maggio 1998 aveva statuito che la proibizione risultante dal predetto art. 21 fosse da intendere solo nel senso che “lo psicologo non deve diffondere a soggetti che non ne abbiano titolo giuridico per l’utilizzazione professionale l’uso di quegli strumenti specifici della professione che se utilizzati da tali soggetti rischiano di arrecare danno ai potenziali pazienti ...”; che la delibera assunta dal Consiglio dell’Ordine Lombardo costituiva una grave lesione della libertà di insegnamento, in quanto aveva voluto riaffermare il divieto per gli psicologi anche solo di insegnare le conoscenze ed il sapere acquisito a chi psicologo non fosse e non volesse diventarlo e rappresentava “grave danno per le scuole che, impiegando per l’insegnamento psicologici professionisti, si rivolgono non solo a professionisti abilitati o aspiranti alla professione psicologica, ma anche ad altre persone, a cui l’averne conoscenza scientifica e tecnica della psicologia sia utile per l’esercizio di altre e differenti professioni, oppure solo come elemento di arricchimento culturale”.

Il Consiglio dell’Ordine della Lombardia si costituiva in giudizio eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancanza dei presupposti di cui all’art. 17 legge 56/89, la carenza di interesse ad agire ed il difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti.



Spiegavano intervento adesivo le Associazioni “Assocounseling” e il “Comitato dei Counselor della Lombardia”.

Con sentenza n. 10289/2011 resa in data 26.5.2011 e pubblicata il 2.8.2011 il Tribunale di Milano dichiarava la carenza di legittimazione ad agire dei ricorrenti non iscritti all’albo degli psicologi della Lombardia, ovvero di: Riccardo Zerbetto, Rolando Ciofi, il CSTG Centro Studi di Terapia della Gestald, con sede in Siena, l’Associazione SHINUI, con sede in Bergamo, il Mo.Pi. con sede in Firenze, nonché delle associazioni intervenute.

Rigettava il ricorso nel merito nei confronti degli altri ricorrenti ed intervenuti.

In particolare rilevava il Tribunale che *“pur non potendosi escludere del tutto la censura circa la carenza dei presupposti ex art. 17 della legge 65/89 stante l’assenza di un provvedimento nei confronti di un soggetto identificato e la natura meramente assertiva delle deliberazioni impugnate, prive di carattere oggettivamente definitivo, deve comunque ritenersi la sussistenza di un interesse all’impugnazione delle delibere in questione sul presupposto che, una volta sancita la scorrettezza deontologica dell’insegnamento della tecnica psicologica a soggetti che non abbiano titolo per l’abilitazione professionale, la prestazione continua e reiterata di siffatto insegnamento comporterebbe per lo psicologo professionista sanzioni fino alla radiazione (art. 26 legge 56/89)”*.

Passando ad esaminare il ricorso nel merito, il Tribunale osservava come l’Ordine degli Psicologi della Lombardia si era limitato ad affermare la piena applicabilità in sede disciplinare dell’art. 21 del codice deontologico che, *“disciplinando l’uso degli*



strumenti conoscitivi, ha sancito come tale uso spetti alle persone iscritte alla professione e non agli estranei, in un'ottica di duplice tutela dell'utenza".

Il CSTG – Centro Studi di Terapia della Gestalt, Schiaky Riccardo, Stanzani Katia e Parmeggiani Michela interponevano appello avverso la predetta sentenza osservando, tra l'altro, come *“la formulazione dell'art. 21 va ben oltre l'esigenza di tutelare l'affidamento degli utenti, prevenendo fenomeni di esercizio abusivo della professione.... e si traduce in un pesante e pervasivo limite alla libertà di insegnamento (di cui all'art. 33 cost.) e all'esercizio di quella attività didattica in ambito psicologico che lo stesso art. 1 della l. n. 56 del 1989 include tra le attività tipiche della professione, senza peraltro specificare a quali soggetti tale attività debba rivolgersi.”*

L'Ordine degli Psicologi della Lombardia si costituiva in giudizio insistendo, anche in via di appello incidentale, nelle eccezioni preliminari di inammissibilità dell'azione e chiedendo, in via subordinata, il rigetto del ricorso nel merito.

Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello svolgeva analoghe conclusioni.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza camerale del 9 maggio 2012, la Corte è pervenuta alla seguente decisione.

Motivi della decisione

Risulta dal tenore delle delibere impugnate che il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia ha inteso ribadire *“la piena applicabilità, in sede disciplinare, dell'art. 21 del codice deontologico, rilevando contestualmente le gravi conseguenze che deriverebbero in via di principio dalla sua mancata applicazione”*.



Trattasi pertanto di delibere meramente assertive, con le quali il Consiglio dell'Ordine non ha assunto alcun provvedimento sanzionatorio nei confronti di un soggetto determinato, ma si è limitato a svolgere affermazioni di principio sul significato e l'importanza della previsione di cui all'art. 21 codice deontologico.

Così qualificate le delibere in esame, non si rinvengono nel caso di specie le condizioni dell'azione, rappresentate dalla *legitimatatio ad causam* e dall'interesse ad agire.

A questo proposito occorre rammentare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, *“la legittimazione ad agire e contraddire nel giudizio, quale condizione dell'azione, va intesa come diritto potestativo ad ottenere una pronuncia sul merito della domanda giudiziale. Il controllo del giudice per verificare la sussistenza della predetta condizione si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione fatta nella domanda giudiziale, l'attore ed il convenuto possano, in relazione alla disciplina prevista per il rapporto controverso, rispettivamente assumere la veste di soggetto dotato del potere di chiedere la pronuncia e di quello che deve subirla”* (così testualmente Cass. 14.3.2001 n. 3732).

Nel caso di specie il CSTG ha affermato la propria legittimazione ad agire in quanto svolge corsi di psicologia e psicoterapia, diretti a persone non destinate a svolgere la professione di psicologo, avvalendosi di psicologi professionisti ed ha dedotto di voler continuare a coinvolgere in tutti i propri corsi psicologi professionisti.

Zerbetto Riccardo ha affermato la propria legittimazione ad agire quale legale rappresentante del CSGT.



Sciaky Riccardo, Stanzani Katia e Parmiggiani Michela hanno affermato di essere stati direttamente lesi dalle delibere impugnate, in quanto iscritti all'Ordine degli Psicologi della Lombardia.

Il Mo.pi. è intervenuto in giudizio ad adiuvandum in quanto trattasi di un'associazione "rivolta prevalentemente alla tutela dell'attività libero professionale" (così pag. 5 ricorso in appello).

Il Comitato dei Counselors della Lombardia ha affermato la propria legittimazione ad agire, in quanto osserva che lo studio delle scienze psicologiche arricchisce il bagaglio culturale dei membri del comitato e le loro capacità relazionali nell'ambito delle professioni svolte.

Peraltro i ricorrenti e le parti intervenute, pur avendo affermato di essere stati immediatamente lesi dalle delibere impugnate, non hanno allegato che le delibere fossero indirizzate nei loro confronti o che avessero immediatamente e direttamente coinvolto le proprie posizioni giuridiche soggettive, imponendo loro sanzioni o provvedimenti disciplinari.

Conseguentemente deve ritenersi che i ricorrenti e le parti intervenute non abbiano assunto la posizione di soggetti legittimati a richiedere l'annullamento delle delibere impugnate.

Per quanto riguarda la sussistenza della seconda condizione dell'azione, occorre premettere che l'interesse ad agire è rappresentato dall'interesse ad ottenere, attraverso l'azione giudiziaria un risultato utile, giuridicamente apprezzabile.



In particolare secondo i principi di cui all'art. 100 c.p.c. l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale, ovvero deve consistere nell'interesse a risolvere una specifica e concreta controversia insorta tra le parti del giudizio.

Nel caso di specie l'interesse fatto valere in giudizio è rappresentato dalle possibili ripercussioni, che potrebbero derivare in sede disciplinare, dall'eventuale applicazione dell'art. 21 codice deontologico nei confronti dei ricorrenti e delle parti intervenute.

Trattasi, pertanto, di un interesse di mero fatto, privo dei caratteri di concretezza ed attualità, in quanto le sanzioni disciplinari che potrebbero derivare dall'applicazione delle delibere impugnate sono, allo stato, meramente eventuali.

Nel contempo la circostanza che con le delibere impugnate il Consiglio dell'Ordine non ha elevato sanzioni nei confronti di alcuno degli iscritti evidenzia come nessuna controversia sia, allo stato, insorta tra le parti, tale da giustificare, l'interesse ad adire l'autorità giudiziaria, al fine di ottenere un provvedimento utilmente apprezzabile.

Per tali motivi, in accoglimento dell'appello incidentale, deve essere dichiarata la carenza di legittimazione attiva degli appellanti e delle altre parti che sono intervenute nel giudizio d'appello.

Il pagamento delle spese del grado, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:



in riforma della sentenza n. 10289/11, resa dal Tribunale di Milano in data 26.5.2011
e pubblicata il 2.8.2011,

dichiara la carenza di legittimazione attiva degli appellanti e delle parti intervenute
nel giudizio d'appello;

condanna gli appellanti e gli intervenuti, in solido tra loro, a rifondere al Consiglio
dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia le spese del grado, che liquida
complessivamente in euro 7.501,50 (euro 654,00 diritti, euro 6.847,50 onorari) oltre
le spese generali secondo tariffa e gli accessori fiscali e previdenziali come per legge.

Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 9.5.2012.

Il consigliere rel.

Il Presidente

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Emma CAVALLO

CORTE D'APPELLO DI MILANO
Depositato in Cancelleria
Oggi, 22 MAG 2012
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Emma CAVALLO

**DATO AVVISO
TELEMATICO**
Oggi, 22 MAG 2012